

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

**recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini**

(93/25/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2,

considerando che i molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punti 1 b) e 1 c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi <sup>(2)</sup>, sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato;

considerando che la Spagna e il Regno Unito hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini;

considerando che tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e che, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I trattamenti descritti nell'allegato della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punti 1 b) e 1 c), della direttiva 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

**ALLEGATO****A. Sterilizzazione**

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE.

**B. Altri trattamenti termici**

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti:

1. — Immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C.
    - Mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi.
  2. — Cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale chiuso rispondente ai seguenti requisiti:
    - temperatura fra 120 e 160 °C;
    - pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm<sup>2</sup> con successiva sgusciatura e congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa.
-